

4
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE VI LOTTO CASE POPOLARI NEL

CO. URB. DI FABANO - ESERCIZIO 1956/1957

Repertorio n. 1692

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

e

L'Impresa Carparelli Nicola di Francesco

Importo netto di ribasso L. 32.373.600

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantesimo, il giorno venti-
quattro del mese di marzo, nella sede dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi
sita alla Via G.B. Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palmieri fu Pietro, autorizza-
to alla stipula del presente contratto dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto predetto giusta de-
libera 10/11/1955, n.347 ai sensi dell'art.151, del
R.D. 28/4/1938, n.1165 sono comparso senza l'assisten-

sa dei testimoni,avendovi le parti rinunciato d'accordo con me,giusta l'art.28 della vigente legge notarile del 12/2/1913, n.89.-

1°) - Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe di anni 45 nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella sua espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Carparelli Nicola di Francesco, nato a Fasano il 5/6/1927 ed ivi domiciliato alla via Leopardi n.35, titolare dell'Impresa omonima.-

PRESMESSO:

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provvedimento 26/11/1957, n. 17830 su conforme parere del Comitato Tecnico Amministrativo, approvava il progetto per la costruzione di case popolari, in data settembre 1957, nel Comune di Fasano redatto dall'Ing. Giovanni Romo Direttore Tecnico dell'Istituto per una spesa preventiva di L. 35.000.000 (lire trentacinque milioni) compreso nel piano costruttivo, per il beneficio del contributo statale di cui alla legge 2/7/1949, n. 408, per l'esercizio 1956/57, giusta decreto del Ministero del LL.PP. 5/11/1957, n. 10070, registrato alla Corte dei Conti il 21/11/1957, reg. 43 fog. 127.

glie 16, autorizzando altresì a procedere all'appalto dei lavori mediante licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile;

- CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento il giorno 19 Dicembre 1957, ad ore undici si inviava invite di partecipazione a n. 20 imprese edilizie come da raccomandata 5/12/1957, n. 1703 (ALLEGATO 1), stabilendosi al giorno 18/12/1957 ad ore diciotto, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- CHE esposta la detta licitazione privata come da verbale del 19/12/1957 (ALLEGATO 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco col ribasso 'asta di L. 1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento);

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (ALLEGATO 3) ed alle altre contenute nell'invite a licitazione in data 5/12/1957, n. 1703;

- CHE l'Impresa Carparelli Nicola di Francesco con istanza 20/12/1957 chiedeva di poter costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi dei

vanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana - Succursale di Brindisi - (ALLEGATO 4) offrendo un ulteriore ribasso dello 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di 4.1,40% (lire una e centesimi quaranta per cento) - CHE tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Appaltante,

TUTTO CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Tutto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (ALLEGATO 5) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Carparelli Nicola di Francesco, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Carparelli Nicola di Francesco "IMPRESA". =

ART. 2°) - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per

gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei
LL.PP. approvato con R.D. 28/5/1895 e successive modi-
fiche. =

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-
re tutte le condizioni generali stabilite dalle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di
opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione
ai patti con il presente atto convenuto, all'osservan-
za delle quali resta contrattualmente obbligata. =

ART. 1° - Il Comm. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giu-
seppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per
conto dell'Istituto che rappresenta, cede in appalto
all'Impresa Carparelli Nicola di Francesco, che accet-
ta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costru-
zione case popolari VI lotto in Fasano giunto proget-
to redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico
dell'Istituto, ed approvato dal Ministero di LL.PP.
Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con pry-
vedimento 26/11/1937 n. 17330 per l'importo a base di
asta di L. 32.900.000 (lire trentaduemilioniinovecento
mila), che per effetto del ribasso offerto in sede di
licitazione di L. 1,40% (lire una e centesimi quaran-
ta per cento) e di quello aggiunto per miglioramento
di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento)
in tutto L. 21,60% (lire una e centesimi sessanta per

cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a netto L. 32.373.600 (lire Trentaduemilioneitrecentosettantatremilaseicento);

ART. 4°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia. =

ART. 5°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione di impiego della mano d'opera in genere delle categorie ex combattenti e reduci in particolare. =

ART. 6°) - L'Impresa Carparelli Nicola di Francesco si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza

sempre che sia intervenuta denuncia da parte dello
Ufficio competente, l'Istituto, ferma restando l'osservanz
vanza delle norme che regolano lo svincolo della ca-
uzione definitiva e delle ritenute regolamentari, pro-
cederà ad una detrazione sulle rate di acconto che
dovessero essere corrisposte in base agli stati di
avanzamento dei lavori ^{1.4.58} medesimi nella misura del 20%
(diconsi lire venti per cento), che costituirà apposi-
ta garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-
Sulle somme eventualmente detratte per le ragioni di
cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrispo-
sti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°) - Si conviene che tutti i pagamenti in
dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto,
saranno effettuati con versamenti in acconto a rate
di nette L.3.000.000 (lire tremilioni) ciascuna in
base agli stati d'avanzamento giusta quanto stabili-
to dall'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto da
compilarsi giusta quanto dispone l'art.58 del Regola-
mento 25/5/1895, n.350 da prelevarsi sulla quota par-
te di mutuo di L.200.000.000 concesso dalla Cassa De-
positi e Prestiti con provvedimento n. // posizio-
ne n.747221 del 1/3/1958 e garantito dallo Stato ai
sensi della legge ²⁻⁷⁻¹⁹⁴⁹ 8/4/1954, n.144. ⁴⁰⁸

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto

per evasione

per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione nei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.=-

ART. 8°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10/12/1953, n. 936.=-

ART. 9°) - A norma dell'art. 339 della Legge sui LL.PP. 20/3/1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto, senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.=-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) - per la fornitura dei materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera di manufatti impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;=-

ART. 10°) - Il titolare dell'Impresa Sig. Carpa-

relli Nicola di Francesco dichiara di assumere anche la direzione del proprio cantiere.=-

ART. 11°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. Specchia Vitantonio fu Cataldo di anni 55 nato a Ostuni ed ivi residente, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.=-

ART. 12°) - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il Supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.=-

ART. 13°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Impresa Carparelli Nicola di Francesco in luogo della chiesta cauzione costituisce la fidejussione bancaria sino alla concorrenza di L. 1.621.970 (lire un milione seicentoventunomilanovecentosettanta) della Banca Commerciale Italiana giusta atto 21 Dicembre 1957-Segreteria Fidi CC/sg.4

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine del presente contratto.=-

ART. 14°) - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e prove

nienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dello appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP..

ART. 15°) - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

ART. 16°) - Le spese tutte del presente contratto, per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future compresa l'imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le

agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari.==

ART. 17°) - Il Coma.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto,

A F F I D A

all'Impresa Carparalli Nicola di Francesco l'esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo e per l'amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.==

Il richiesto, io funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.==

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di avere presa visione in precedenza.==

Il presente contratto, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della Legge 2/7/1949, n. 408 e successive integrazio-

ni, per l'incremento delle costruzioni edilizie, e con
sta di tre fogli di carta legale, scritti da persona
di mia fiducia, per intero su facciate undici e ri-
ghi quattro sino a questo punto della facciata, ol-
tre le formalità di chiusura. =

FATTO, LETTO, SI SOTTOSCRIVE:

FIRMATI: Ubaldo Vallarino; Nicola Carparelli; Vito Specchia
Supplente; Avv. Vincenzo Palma-Funzionario Rogante.

REGISTRATO A BRINDISI IL 27 MARZO 1958 AL N. 1572 MOD. I
VOL. 111 = ESATTE LIRE SEIMILANOVECENTONOVANTA=====
IL DIRETTORE DI II^a CLASSE = B/T° BIANCO. =

PER COPIA CONFORME = BRINDISI, 28 MARZO 1958



IL DIRETTORE F.F.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)